



**COMUNE DI MATERA**  
*Città dei Sassi*



## **Regolamento Comunale per i servizi di assistenza della Città di Matera**

( Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.2009)

### **Art. 1- I servizi di assistenza alla persona della Città di Matera**

1. Il Comune di Matera in attuazione del principio generale di uguaglianza e di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto comunale, della legge 8.11.2000, n.328, " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della legge regionale 14.02.2007, n.4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" con il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza erogati alle persone residenti o domiciliate nel territorio del Comune di Matera.
2. I servizi di assistenza alla persona erogati dal Comune di Matera hanno caratteri di adattabilità e multidimensionalità, funzionali agli obiettivi di personalizzazione e di appropriatezza indicati dalla legislazione vigente e sono erogati all'interno di organiche aree di intervento.
3. I servizi di assistenza della Città di Matera si esplicano nelle seguenti tipologie:
  - Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti anziani e per soggetti fragili (SAD)
  - Servizio di Assistenza personalizzata per minori portatori di handicap (SAP);
  - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per nuclei familiari, con minori (SADM);
4. I servizi di assistenza perseguono le seguenti finalità:
  - garantire il mantenimento della persona in situazione di fragilità nel proprio ambiente di vita;
  - limitare il ricorso a strutture residenziali;
  - prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale;
  - ridurre, tendendo a rimuovere, le situazioni di bisogno, di difficoltà, di emarginazione, di vulnerabilità, di abbandono della persona e della famiglia;
  - sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare affinché possano costituire la base per la realizzazione di un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del progetto di assistenza
  - sostenere i nuclei familiari con persone anziane e/o disabili non autosufficienti;
  - migliorare la qualità della vita dei destinatari e delle loro famiglie;
  - integrare le prestazioni offerte dal servizio con la rete dei servizi socio -sanitari, con la scuola, con le altre istituzioni pubbliche o/e private presenti sul territorio, evitando la duplicazione degli interventi e favorendo la razionalizzazione della spese e delle risorse;
  - promuovere la partecipazione degli attori sociali , della rete informale, del Terzo Settore, valorizzando le forme di sussidiarietà e di compartecipazione

dei cittadini utenti, singoli e associati;

- promuovere l'informazione sulle prestazioni assistenziali, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità per l'effettuazione delle scelte più appropriate;

## **Art. 2 – Servizio di Assistenza Domiciliare per soggetti anziani e per soggetti fragili**

1. Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare per soggetti anziani e fragili sono costituite dall'aiuto per garantire all'assistito la cura della persona e il soddisfacimento delle esigenze domestiche e relazionali. *L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, indicate nel Piano Assistenziale Individualizzato, dovrà soddisfare le necessità dell'assistito per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. Può assumere carattere continuativo se tali condizioni impediscono un recupero dell'autonomia e dello stato di benessere psico-fisico dell'utente.*
2. Le prestazioni sono correlate al grado di non autosufficienza e al bisogno dell'assistito. In particolare si tratta di:
  1. Aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto; pulizie personali; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilitazione della persona costretta a letto, progetti organici di ginnastica a domicilio);
  2. Aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti; eventuale fornitura dei pasti a domicilio e simili);
  3. Accompagnamento dell'utente per attività di socializzazione, partecipazione ad iniziative culturali e ricreative; accompagnamento dell'utente per visite mediche, relazioni con enti per pratiche varie e altre necessità.
3. Le prestazioni sono erogate presso il domicilio dell'utente. Qualora l'utente conviva con altre persone, ovvero dimori presso il domicilio altrui, le prestazioni sono erogabili solo se i conviventi non sono in grado di provvedere da sé. Comunque nei casi di convivenza non sono erogabili le prestazioni inscindibili di utilità comune a tutta la convivenza familiare.
4. Hanno diritto all'assistenza domiciliare le persone residenti o domiciliate nel Comune di Matera, con medio o alto grado di non autosufficienza per disabilità fisica e/o psichica o incapacità totale o parziale, nonché le persone che manifestano un disagio psichico puntualmente rilevato, segnalato e diagnosticato, che non sono in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura di se stesse e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
5. Destinatari del servizio sono anche i nuclei familiari con persone disabili non autosufficienti, che hanno bisogno di sostegno e aiuto per l'assistenza a domicilio del familiare disabile.
6. Ai fini dell'accesso al servizio di assistenza la priorità spetta di norma, nell'ordine:
  1. alle persone che vivono sole in condizioni di povertà e incapacità grave a provvedere al bisogno di assistenza;
  2. a coloro che, pur convivendo con altre persone o avendo congiunti, non possono essere assistiti da questi per comprovate difficoltà oggettive.
7. *La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare, provvede ad adottare un atto di indirizzo contenente i criteri di redazione della graduatoria degli aventi diritto formulata su appositi indicatori di priorità che tengano conto di eventuali patologie che comportano un elevato carico assistenziale, della solitudine della persona, delle*

*risorse interne ed esterne alla famiglia, dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento.*

### **Art. 3 – Servizio di Assistenza personalizzata per minori portatori di handicap;**

1. Le prestazioni del servizio di assistenza personalizzata per minori portatori di handicap consistono nell'aiuto per garantire al minore disabile il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, nonché il soddisfacimento delle esigenze relazionali, educative e proprie e della propria famiglia. Il Servizio di assistenza personalizzata si propone i seguenti obiettivi:
  1. Favorire la frequenza nei servizi scolastici per i quali il Comune ha competenza;
  2. Favorire l'inserimento *del minore* e la permanenza *nel nucleo familiare* con l'obiettivo di svilupparne le capacità di autonomia.
  3. Collaborare con i familiari al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa delle legge 5/2/1992 n. 104
2. Il Servizio di Assistenza Personalizzata è destinato ai minori in situazione di handicap in temporanee o permanenti, gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia personale non superabili secondo quanto indicato dal comma 1° art. 9 Legge 5.2.92 n. 104, che frequentano strutture scolastiche dell'obbligo e non.
3. Gli interventi assistenziali consistono:
  - a) assistenza alla persona nell'ambito scolastico comprendente la pulizia e l'igiene personale dell'utente;
  - b) l'accompagnamento nei locali e spazi dell'ambito scolastico per l'ingresso e l'uscita, nonché per gli spostamenti relativi alle varie attività didattiche ed alle esigenze dell'alunno (servizi igienici);
  - c) l'accompagnamento fuori dall'ambito scolastico, per necessità didattiche (uscita dalla classe) o per il trasferimento da e per la scuola con mezzi di trasporto;
  - e) l'aiuto nell'eventuale assunzione di pasti;
  - f) fornire il necessario supporto nell'esecuzione del lavoro scolastico disposto dagli insegnanti titolari e di sostegno (es.: ripetizione di quanto indicato dall'insegnante, lettura dello scritto alla lavagna, uso di eventuali ausili informatici, ecc.);
  - g) per piccoli interventi di gioco e manipolazione;
  - h) eventuale partecipazione anche agli incontri di programmazione e verifica relativi al progetto d'integrazione sociale e scolastica dei soggetti beneficiari dell'intervento;
  - i) per le altre necessità di tipo assistenziale nell'ambito extrascolastico qualora esista una progettazione integrata con la famiglia, il *Servizio Sociale Tecnico-Professionale*, la scuola e le risorse del territorio *sia pubbliche che private* e ferma restando la priorità alle attività scolastiche.
4. Il Comune attiva le intese e gli accordi di cui all'art. 11 del presente Regolamento coinvolgendo l'Ufficio Scolastico Provinciale al fine di costituire gruppi di lavoro per la redazione congiunta di Piani di Intervento Personalizzati complementari ai Piani
5. Educativi Individualizzati redatti da ciascuna scuola. I Piani di Intervento Personalizzati costituiscono il presupposto per l'erogazione del Servizio di Assistenza Personalizzata e sono oggetto dell'istruttoria di cui all'art. 6 del Presente Regolamento.

### **Art. 4 Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per nuclei familiari con minori;**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori si configura prevalentemente come

presenza di operatori qualificati, anche di diverse competenze professionali, che prestano il loro servizio nel domicilio di una/un bambina/o in difficoltà e nasce dall'esigenza di offrire risposta ai bisogni espressi da una/un bambina/o anche attraverso la rete di servizi territoriali per favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità. Il Servizio è erogato su proposta del Servizio Sociale Tecnico - Professionale.

2. Il servizio si pone in rapporto di alternatività e di complementarietà con gli altri servizi per l'infanzia, nell' ambito dell' aiuto e del sostegno alla famiglia.
3. Gli obiettivi sono: sostegno alla famiglia in casi di temporanea difficoltà, mantenimento della/del bambina/o in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio, costruzione di una rete di legami tra nucleo e ambiente.
4. L'intervento di Assistenza Domiciliare deve essere flessibile realizzandosi attraverso progetti adatti a situazioni specifiche di disagio e deve avere come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale della famiglia di appartenenza della/del bambina/o stessa/o.
5. Gli obiettivi sono diversificati per famiglia e bambino, oltre che per fasce d'età:  
per la famiglia:
  - sostegno personale
  - sviluppo della capacità di organizzazione familiare
  - miglioramento dell'integrazione con il contesto ambientale
  - promozione della funzione di cura
  - promozione dell'investimento affettivo
  - regolazione delle distanze interne
  - sviluppo della funzione genitoriale ed educativaper il bambino:
  - contenimento di ansie e timori
  - acquisizione di autonomia
  - miglioramento delle relazioni e dell'investimento oggettuale
  - miglioramento del rapporto con la realtà
  - miglioramento del rapporto con le regole
  - miglioramento della relazione con le figure adulte significative
  - sollecitazione degli interessi extrafamiliari.
6. facilitazione del processo di socializzazione
  - facilitazione dell'integrazione nel gruppo dei pari
  - sollecitazione dell'investimento scolastico e attenuazione delle difficoltà emotive rispetto all'apprendimento
  - promozione dell'identità.

## **Art. 5 – Accesso ai servizi**

1. L'accesso ai servizi di cui al presente regolamento avviene:
  - per tutte le tipologie di servizio, su iniziativa del Servizio Sociale tecnico - professionale su rilevazione propria o su segnalazione delle altre istituzioni territoriali
  - anche nell'ambito dell'attuazione di accordi di collaborazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento, del Tribunale dei Minori, della scuola, di organizzazioni del Terzo Settore e della rete informale
  - per il servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone fragili su domanda degli aventi diritto.
2. Gli aventi diritto che intendono fruire del servizio o chi agisce per essi, devono

presentare richiesta all'Ufficio Servizi Sociali redatta su apposito modello. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- Nel caso del servizio di assistenza per le persone anziane e fragili e per il servizio di assistenza all'handicap un referto medico *specialistico rilasciato da struttura pubblica*, attestante lo stato generale di salute ed in particolare la non autosufficienza e la necessità di assistenza del richiedente, ovvero certificazione rilasciata dall'organo sanitario competente per le persone handicappate, ai sensi della legge 05.02.1992, n.104 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- L'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto legislativo 31.3.1998, n.109, e successive modificazioni e -o integrazioni, relativa ai redditi dichiarati con l'ultima dichiarazione dei redditi.

## **Art. 6 – Presa in carico. Istruttoria delle istanze**

1. La richiesta di assistenza o la segnalazione è assegnata al Servizio sociale tecnico - professionale per la presa in carico del richiedente e del suo nucleo familiare. Detto servizio acquisisce d'ufficio lo stato di famiglia e effettua la valutazione dei bisogni della persona richiedente l'assistenza e per la formulazione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). Se la persona vive sola, il Servizio valuta lo stato di bisogno socio-assistenziale della medesima persona e, con la sua partecipazione e condivisione, elabora il predetto piano, tenendo conto delle eventuali opportunità e servizi assistenziali operanti sul territorio comunale, nonché delle possibilità assistenziali del contesto parentale del richiedente e/o delle reti informali, perseguendo la complementarità e il coordinamento nella erogazione dei servizi ed evitando sovrapposizioni con i servizi erogati da altre istituzioni territoriali.
2. Il Piano Assistenziale Individualizzato deve prevedere espressamente le prestazioni da erogare, i giorni e il numero settimanale di ore di assistenza, il contenuto delle stesse. Il Servizio Sociale definisce le ore settimanali di assistenza sulla base delle risorse disponibili, delle potenzialità assistenziali familiari, del grado di autosufficienza, della possibile attivazione delle reti informali e di collaborazione. Le prestazioni sono erogate nei giorni feriali. In casi eccezionali e in presenza di documentate esigenze possono essere erogate anche nei giorni festivi.
3. Il servizio sociale professionale trasmette gli atti al Dirigente del Settore politiche sociali con la proposta di erogazione delle prestazioni assistenziali o di eventuale rigetto dell'istanza.
4. L'istruttoria delle istanze, salvo casi eccezionali di comprovata necessità ed urgenza, deve essere svolta secondo l'ordine cronologico di segnalazione o di arrivo delle istanze.
5. L'istruttoria deve concludersi entro giorni 30 dalla segnalazione ai Servizi Sociali o dalla presentazione dell'istanza. *Prima dell'attivazione del servizio il Servizio Sociale tecnico Professionale comunica all'utente l'importo della quota personalizzata calcolata con i criteri di cui all'art. 9 e successivamente acquisisce l'accettazione scritta del PAI predisposto.*
6. A conclusione dell'istruttoria favorevole il Dirigente del Settore competente autorizza l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali sulla base del *Piano Assistenziale Individualizzato e ne comunica l'approvazione all'utente*. Nei casi di accertata urgenza, il Dirigente, su relazione del servizio sociale professionale, può autorizzare l'erogazione dell'assistenza, in via provvisoria, in attesa della conclusione dell'istruttoria.
7. *Qualora la richiesta di assistenza non venisse accolta, ovvero sorgessero*

*controversie in merito all'ammontare della quota di compartecipazione al costo del servizio stabilita per l'interessato è ammesso ricorso al Dirigente del Settore Servizi Sociali entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e della quota di contribuzione da versare. Il Dirigente provvederà a comunicare all'interessato l'esito del ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.*

#### **Art. 7 – La famiglia come risorsa**

1. Il servizio opera nel rispetto del ruolo primario della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione e stimolando la collaborazione di tutti i suoi membri senza sostituirsi ad essa
2. Il Servizio Sociale Professionale quando l'utente vive con il proprio nucleo familiare o può fruire dell'aiuto di familiari o di altre persone, elabora il piano di intervento personalizzato con il concorso della famiglia. Valuta le potenzialità assistenziali della famiglia, elabora le strategie di intervento e concorda i contenuti dell'apporto familiare possibile per la migliore realizzazione del piano medesimo.
3. L'Ufficio Servizio sociale professionale cura l'informazione dell'utente e della sua famiglia. Forma la famiglia al ruolo cui è chiamata, la supporta sotto il profilo psico-sociale, stringe con essa un "patto di alleanza" al fine di utilizzare al meglio, nell'ambito del piano di intervento, le risorse potenziali della stessa famiglia o del contesto parentale dell'utente.
4. Quando la famiglia manca o non è possibile fare affidamento su di essa, né su altri, il Servizio sociale professionale comunale promuove la partecipazione delle risorse offerte sul territorio dalle organizzazioni di volontariato.

#### **Art. 8 – Modalità di gestione del servizio**

1. I servizi di assistenza domiciliare per soggetti anziani e per soggetti fragili, nonché il servizio di assistenza personalizzata per minori portatori di handicap possono essere erogati in forma indiretta mediante affidamento a imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n.381, attraverso le procedure ad evidenza pubblica indicate dall'art. 22 della L. R. 4 del 14 febbraio 2007. I medesimi servizi possono essere erogati anche mediante il rilascio di titoli di acquisto dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 4/2007.
2. Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori può essere erogato in forma indiretta esclusivamente mediante l'indizione di appalto concorso o di altra procedura ad evidenza pubblica tra imprese sociali, cooperative sociali, loro raggruppamenti o consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381.
3. Nella definizione degli indirizzi per la gestione dei servizi la Giunta Comunale deve prevedere dettagliati indicatori di processo ed esito al fine della corretta erogazione dei servizi.
4. In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 della L.R. 4/2007 ed esclusivamente nel caso di percorsi assistenziali domiciliari per anziani e persone fragili, la Giunta Comunale può prevedere l'erogazione di assegni di cura, quali strumento per la promozione dell'autorganizzazione di famiglie e cittadini che provvedono all'assistenza diretta di persone disabili o non autosufficienti e non ricevono altre provvidenze per le medesime finalità. La Giunta Comunale definisce con apposito disciplinare le modalità di erogazione, i destinatari e i percorsi per la valutazione del bisogno, l'entità del contributo economico, i criteri di priorità, la

documentazione di riferimento, gli obblighi dei beneficiari e i contenuti del contratto di accordo con i beneficiari del contributo

#### **Art. 9– Compartecipazione alla copertura dei costi del servizio**

1. Gli utenti del servizio di assistenza domiciliare per anziani e soggetti fragili concorrono, di norma, alla copertura del costo delle prestazioni con una quota di contribuzione mensile, determinata secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale e territoriale, in riferimento alle condizioni sociali e alle fasce di reddito.
2. Fino all'emanazione dei criteri regionali di cui al precedente comma 1, la quota di contribuzione ai costi *calcolata sull'intero costo orario del servizio o su una sua percentuale* è definita con deliberazione di Giunta comunale, tenuto conto dei principi stabiliti dal Decreto legislativo 31.3.1998, n.109 e successive modificazioni e -o integrazioni.
3. *La Giunta definisce annualmente la percentuale di cui al comma 2*
4. *Ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.lgs 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/00, il cittadino ha la facoltà di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche al fine del calcolo I.S.E.E. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente è soggetta a variazioni dovute all'eventuale cambiamento dell'I.S.E.E. del richiedente.*
5. *I servizi di assistenza per minori portatori di handicap (SAP) e per minori (SADM) sono erogati senza compartecipazione delle famiglie alla c opertura dei costi.*

#### **Art. 10 – Modalità di pagamento della quota di contribuzione**

1. Il pagamento della quota di contribuzione deve essere effettuato mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di erogazione del servizio, mediante apposito bollettino di c/c postale, intestato alla Tesoreria comunale.
2. La quota di contribuzione a carico dell'utente è soggetta ad aggiornamento, con provvedimento deliberativo di Giunta comunale, sulla base dell'aumento dell'indice Istat.

#### **Art. 11– Integrazione dell'assistenza domiciliare con i servizi socio -sanitari**

1. Il Comune, di concerto con l'azienda sanitaria locale territoriale, programma e realizza l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare con le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. A tale fine promuove la stipula di apposito protocollo di intesa o accordo di programma con l'azienda sanitaria locale territoriale al fine di:
  1. Garantire l'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie rispettivamente di competenza del Comune e dell'Azienda San itaria individuando gli strumenti e gli atti necessari per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari e prevedendo le forme di allargamento dell'intesa alle altre istituzioni che operano sul territorio;
  2. Definire le forme di erogazione dei servizi e dei loro livelli in relazione alla complessità dei bisogni assistenziali espressi dalle persone;
  3. Definire protocolli operativi comuni, modalità complementari di presa in carico, monitoraggio comune nella erogazione dei servizi;
  4. Individuare azioni e progettualità comuni con le strutture dipartimentali di cui all'art. 4 c. 7 della Legge 4/2007 per il trattamento delle patologie croniche.

## **Art. 12 – Vigilanza e controllo sul servizio di assistenza**

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, esercita la vigilanza ed il controllo su processi, esiti e qualità dei servizi di assistenza erogati in attuazione del presente Regolamento. *Il Servizio Sociale seguirà costantemente l'erogazione dei servizi con cadenza trimestrale, monitorando l'efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi definiti nel progetto individuale ed eventualmente proponendo una diversa modulazione quantitativa delle prestazioni,*
2. *Nel corso della verifica verranno acquisite anche le indicazioni e proposte degli utenti del servizio, coinvolti anche attraverso opportuni strumenti di consultazione (questionari di rilevazione della qualità del servizio erogato, colloqui ecc.)*
3. Nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e vigilanza sui livelli e la qualità dei servizi erogati l'Assessorato alle Politiche Sociali elabora annualmente una relazione sullo stato di attuazione del servizio che illustri la quantità di risorse impiegate, il numero di ore di assistenza erogata, i livelli di integrazione raggiunti sul territorio. Tale relazione viene presentata e discussa in Commissione Consiliare Politiche Sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno.

## **Art. 13 – Risorse finanziarie**

1. Alle risorse finanziarie occorrenti per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare si farà fronte mediante:
  1. I fondi regionali assegnati al Comune;
  2. I fondi comunali così come stabiliti dal Bilancio annuale di previsione;
  3. Le quote di contribuzione degli utenti, nei limiti della situazione economica degli stessi, secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 31.3.1998, n.109, e successive modificazioni e -o integrazioni.

## **Art. 14 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al piano socio assistenziale regionale, al piano sociale di zona comunale, alla legge 8 dicembre 2000, n.328, alla legge regionale 14 febbraio 2007, n.4, e ad ogni altra norma applicabile in materia di servizi socio-assistenziali.

## **Art. 15 – Abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme del "Regolamento comunale per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 130 del 23.11.1995, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 26.7.1996.